

# COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO

Provincia di Arezzo

## REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

SOLIDI URBANI INTERNI

Approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 18.04.1995

Depositato dal giorno 26.05.1995 al giorno 10.06.1995

Entrato in vigore il giorno 01.01.1996

Modificato con deliberazione C.C. n. 55 del 31.10.1995

Modificato con deliberazione C.C. n. 03 del 27.02.1996

Modificato con deliberazione C.C. n. 07 del 30.03.2004

## INDICE

### CAPO I - NORME GENERALI

- ART. 1 - Istituzione della tassa
- ART. 2 - Contenuto del Regolamento
- ART. 3 - Servizio di Nettezza Urbana
- ART. 3 Bis - Costo del servizio
- ART. 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- ART. 5 - Esclusioni dalla tassa
- ART. 6 - Ulteriori ipotesi di intassabilità
- ART. 7 - Parti comuni del condominio - ABROGATO
- ART. 8 - Commisurazione della tassa
- ART. 9 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
- ART. 10 - Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio

### CAPO II - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

- ART. 11 - Definizioni
- ART. 12 - Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica
- ART. 13 - Modalità di ridefinizione delle classi di contribuenza
- ART. 14 - Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza

### CAPO III - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODURRE RIFIUTI

- ART. 15 - Classi di contribuenza

### CAPO IV - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI DI SUPERFICI E DI TARIFFE

- ART. 16 - Tariffe per particolari condizioni di uso

### CAPO V - DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

- ART. 17 - Tassa giornaliera di smaltimento

### CAPO VI - PROCEDURE E SANZIONI

- ART. 18 - Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione
- ART. 19 - Mezzi di controllo
- ART. 20 - Collegamenti Ufficio Tributi e Uffici Comunali
- ART. 21 - Sanzioni
- ART. 22 - Accertamento, riscossione e contenzioso
- ART. 23 - Entrata in vigore
- ART. 24 - Norme di rinvio

## CAPO I - NORME GENERALI

### ART. 1 (Istituzione della tassa)

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita nel Comune di Ortignano Raggiolo apposita tassa annuale, la cui applicazione è disciplinata dal presente Regolamento.

### ART. 2 (Contenuto del Regolamento)

Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

### ART. 3 (Servizio di Nettezza Urbana)

Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19.09.82 n. 915 in conformità all'art. 59 del D. Lgs.507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

### ART. 3 Bis (Costo del servizio)

Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale l'importo del 5% a titolo di costo di spazzamento.

### ART. 4 (Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa)

L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuata dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

Il Comune, quale Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.

Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

ART. 5  
(Esclusioni dalla tassa)

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola, presenza umana.

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m. 1,50.

c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art.1117 del Codice Civile. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali.

e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, luce).

f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

g) edifici o loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso.

h) i locali di uso non abitativo delle case coloniche utilizzati direttamente o indirettamente per l'azienda agricola a fini strumentali.

i) le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Sono altresì esclusi dalla tassa:

1) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri.

2) i locali e le aree per le quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti in particolare sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazione.

3) le aree scoperte adibite a verde.

4) i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.

**ART. 6**  
(Ulteriori ipotesi di intassabilità)

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi, magazzini e zone di stoccaggio interne od esterne) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITA'	DETASSAZIONE
TIPOGRAFIE	40%
FALEGNAMERIE	50%
AUTOCARROZZERIE	60%
AUTOFFICINE per riparazione veicoli	50%
GOMMISTI	50%
AUTOFFICINE di elettrauto	30%
DISTRIBUTORI di carburante MAX	30%
LAVANDERIE E TINTORIE MAX	30%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	50%
OFFICINE di carpenteria metallica	40%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla legge 833/1978).	20% <input type="checkbox"/>

**ART. 7**  
(Parti comuni del condominio)  
**ABROGATO**

**ART. 8**  
(Commisurazione della tassa)

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs.507/1993 è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree serviti in base a tariffe differenziate per categorie di uso degli stessi, nonché al costo dello smaltimento.

La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

#### ART. 9

(Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio)

La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa.

La tassa è, comunque, applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

La tassa viene altresì applicata in misura intera per i locali e le aree la cui strada d'accesso è privata e il punto di raccolta dei rifiuti è situato all'inizio della strada di accesso.

Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilabili nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

a) Fino mt 1000 di distanza dal punto di raccolta = TARIFFA INTERA

b) Oltre mt 1000 di distanza dal punto di raccolta = 40% DELLA TARIFFA

Le distanze di cui sopra si intendono misurate in linea d'area in proiezione orizzontale.

#### ART. 10

(Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio)

Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel Regolamento Comunale del Servizio di Nettezza Urbana nella zona ove è ubicato l'immobile, l'utente ha diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio Tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

Il responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile dell'Ufficio Tecnico che rilascia ricevuta sull'originale.

Il responsabile dell'Ufficio Tecnico comunica all'Ufficio Tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio e le cause che l'hanno impedito.

### CAPO II

#### CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

#### ART. 11

(Definizioni)

Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

a) COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA:

Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti assimilati, espressa in Kg/mq. anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti.

I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.

b) COEFFICIENTE MEDIO DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA:

Per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta e il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa.

c) INDICE DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA:

Per indice di produttività specifica proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività specifica.

d) COSTO CONVENZIONALE DEL SERVIZIO relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani:

Per costo convenzionale C del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinati ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, al netto delle deduzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, e il numero, compreso tra 0,5 ed 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente all'atto dell'approvazione delle tariffe unitarie della tassa da far valere per l'anno successivo.

Il costo convenzionale del servizio coincide col gettito previsto della RSU.

e) TARIFFA MEDIA CONVENZIONALE:

Per tariffa media convenzionale  $T_m$  si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio e la superficie totale  $S_t$  dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la formula:

$$T_m = C/S_t$$

f) COEFFICIENTE DI QUALITA':

Per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore K rappresentato da un numero puro compreso tra 0,8 ed 1,2 da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza, al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media, ecc.) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza, significative ai fini dell'incidenza sui costi smaltimento.

Nell'assegnazione del valore attribuito, per ciascuna classe, al coefficiente K, si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento - nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo - del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche.

## ART. 12

(Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica)

I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, da eseguirsi con frequenza almeno decennale, sotto il controllo del Comune, dal soggetto gestore del pubblico servizio.

In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto eseguite dal soggetto gestore del servizio, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:

- a) quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della caratterizzazione del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio-economico;
- b) quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici medi pubblicati da Organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti Territoriali, o da altri enti od istituti pubblici di ricerca.

#### ART. 13

(Modalità di ridefinizione delle classi di contribuenza)

La formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.

Per l'attribuzione alle diverse classi di contribuenza di attività non specificamente analizzate si applicano criteri di analogia.

Ciascuna delle n. classi di contribuenza così individuate, è caratterizzata:

- a) da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica  $q_n$ , costituito dalla media ponderale, riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per classe in questione, dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe medesima.
- b) da un proprio valore dell'indice di produttività specifica  $I_n$ , dato dal rapporto tra coefficiente di produttività  $q_n$  e coefficiente medio di produttività  $q_m$ .
- c) da un proprio valore  $K_n$  del coefficiente di qualità  $K$ .

#### ART. 14

(Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza)

Le tariffe unitarie, espresse in L/mq., per ciascuna delle n. classi individuate vengono determinate con la seguente formula:

$$T_n = K_n I_n T_m$$

Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:

- a) rideterminazione annuale della tariffa media  $T_m$ , sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;
- b) ridefinizione periodica, con frequenza almeno decennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi

conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al precedente art. 13 con eventuale conseguente riscomposizione e riaggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza;

c) revisione occasionale dei coefficienti di qualità, sia relativamente all'intervallo tra i valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando si introducano innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo, ovvero in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario, che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.

### CAPO III CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODURRE RIFIUTI

#### ART. 15 (Classi di contribuenza)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.68 del Decreto Legislativo 15/11/93, n.507, i locali ed aree soggette alla tassa si suddividono nelle seguenti categorie:

- I Abitazioni private e relativi garages e locali accessori, affittacamere.
- II Scuole pubbliche e private, palestre.
- III Collettività comunità luoghi di assistenza e cura, caserme.
- IV Uffici pubblici e privati studi professionali, istituti di credito finanziari, assicurativi e simili.
- V Sedi di associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche, religiose e varie.
- VI Aree di campeggio, aree di parcheggio, distributori di carburanti.
- VII Negozi di vendita al minuto di beni non deperibili e relativi magazzini.
- VIII Negozi di vendita al minuto di alimentari e beni deperibili e relativi magazzini.
- IX Magazzini di vendita all'ingrosso, mostre, autosaloni, depositi e stoccaggio merce autorimesse di enti pubblici o ditte private per il ricovero dei mezzi adibiti al servizio.
- X Ristoranti, trattorie, pizzerie, bar e simili, mense aziendali.
- XI Cinema teatri sale da ballo e simili.
- XII Alberghi pensioni complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale.
- XIII Locali destinati ad uso stabilimenti e magazzini industriali, laboratori e magazzini artigianali, tettoie ed aree industriali ed artigianali.
- XIV Locali ed aree adibito ad attività economiche commerciali industriali artigianali e di servizi dove risulti che i residui siano effettivamente ed obiettivamente destinati al riutilizzo.

Per i locali od aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa alla voce pi— rispondente all'uso.

#### CAPO IV AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI DI SUPERFICI E DI TARIFFE

##### ART. 16 (Tariffe per particolari condizioni di uso)

Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

#### CAPO V DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

##### ART. 17 (Tassa giornaliera di smaltimento)

E' istituita ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 507/1993 apposita tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente e non ricorrentemente anche senza autorizzazione, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

E' temporaneo, ai fini dell'applicazione della presente disposizione, l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, ( 365 giorni all'anno) della tassa comunale di smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata del 50%.

L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art.50 del medesimo decreto legislativo.

Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento puo' essere versata tramite bollettini di c.c.p. o tramite Tesoreria Comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In casi di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

a) Occupazioni per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta non si protrae per più di un'ora.

b) occupazioni di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.

c) occupazione di area pubblica per uso edilizio in quanto il ripristino è a carico dell'occupante.

## CAPO VI PROCEDURE E SANZIONI

### ART. 18

(Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione)

I soggetti indicati nell'art. 63 del D.Lgs. 507/93 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previste dall'art. 70 del citato decreto legislativo. Eccezionalmente possono essere accettate anche denunce presentate su modelli diversi da quelli predisposti dal Comune.

L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. L'utente è tenuto altresì a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influenza sulla applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia di variazione è stata presentata.

### ART. 19

(Mezzi di controllo)

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D. Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. stesso.

### ART. 20

(Collegamenti Ufficio Tributi e Uffici Comunali)

Gli Uffici comunali sono tenuti a comunicare periodicamente all'ufficio tributi le seguenti notizie:

a) Ufficio Anagrafe : il nominativo degli immigrati, emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari.

b) Ufficio Tecnico: elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati, concessioni ed autorizzazioni edilizie, e qualsiasi altra informazione possa determinare un nuovo cespite tributario o variarne uno già a ruolo.

c) Ufficio Polizia Municipale : elenco delle imprese che hanno iniziato un'attività e/o per la quale sia stata ottenuta un'autorizzazione, qualsiasi altra informazione derivante dalla conoscenza del territorio che possa determinare un nuovo cespite tributario o variarne uno già a ruolo.

ART. 21  
(Sanzioni)

Per le violazioni previste all'art. 76 del D. Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al 3<sup>o</sup> comma dello stesso art. 76 con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

ART. 22  
(Accertamento, riscossione e contenzioso)

L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art.71 e dall'art.72 del D. Lgs. 507/1993.

Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal decreto legislativo 31.12.1992 n.546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28.1.1988 n.43 e dell'art.20 del D.P.R. 26.10.1972 n.638 e successive modificazioni.

ART. 23  
(Entrata in vigore)

Le norme del presente regolamento sono applicabili con decorrenza secondo quanto previsto dall'art.79 comma 3<sup>o</sup> del Decreto Legislativo 507/1993.

ART. 24  
(Norme di rinvio)

Per tutto quanto non previsto dal Regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e s.m.i.